

Accordo di cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale

Disciplinare

predisposto ai sensi dell'art. 51 comma 2 ter del DL 124/2019 convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33 (di seguito "Regione/PA"), codice fiscale 80017210727 e partita IVA 01105250722 nella persona della dott.ssa Elisabetta Viesti, domiciliata presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di dirigente *pro tempore* della Sezione Finanze, autorizzata giusta deliberazione della Giunta regionale n.1782 del 16.12.2024 .

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche come previsto dall'art. 51, comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 e per l'avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione/Provincia Autonoma/Agenzia delle Entrate consentito dall'Art. 2 comma 1 del DM 418/98

danno atto di quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dal DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'art. 5, comma 32, DL n. 953/1982 come convertito dalla legge n. 53 del 1983;
2. l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative al tributo;
3. l'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ha attribuito alle Regioni le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
4. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al comma 2 bis dispone che: "Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle

entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;

5. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
6. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di “Attività informatiche in favore di organismi pubblici”, ed in particolare al comma 2 ter dispone che: “L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;
7. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, l'ACI in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche;
8. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;
9. l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l'ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo PRA ai sensi dell'art. 51, comma 2 ter, D.L. n. 124 del 2019, in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. secondo la normativa speciale e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati Dipartimento Trasporti Terrestri/DTT ex Motorizzazione Civile/MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte della Regione);
10. l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell'art. 17, comma 10, L. n. 449 del 1997 consente alla Regione/ Provincia Autonoma di avvalersi degli uffici dell'ACI per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica.

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare medesimo.

ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione Puglia e l'ACI con la sottoscrizione del presente Disciplinare intendono regolamentare la cooperazione finalizzata all'implementazione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario tasse automobilistiche.

Nel dettaglio Aci e Regione Puglia, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al CAD, cooperano nella gestione informatica delle seguenti attività:

- a. costituzione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario

- b. controllo di qualità
- c. sicurezza dei dati
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse in base all'avvalimento di cui al DM 418/98.

ART. 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

1. generare e bonificare il ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 . Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta e alla determinazione della posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
2. verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione/PA/AdE, dei dati del PRA, del DTT ex MCTC, dell'Anagrafe Tributaria e dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA;
3. gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;
4. mettere a disposizione, nella sua qualità di soggetto aggregatore, il canale di collegamento tra l'archivio tributario e la piattaforma di PagoPA per il deposito degli atti da notificare attraverso SEND;
5. estrarre dall'archivio tributario le liste posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.

La Regione Puglia è invece tenuta:

1. al controllo delle posizioni fiscali irregolari,
2. all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica,
3. alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero automatizzato della tassa automobilistica,

4. all'adozione e notifica, ove necessario, ed in forma residuale, degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 473 del 1997.
5. all'aggiornamento dell'archivio tributario con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

ART. 4 – DURATA

Il Disciplinare ha la durata di anni uno e decorre dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, prorogabile di un altro anno.

ART. 5 –RIMBORSO COSTI

Per il 2025 il rimborso dei costi sostenuti da ACI è parametrato sulla base del circolante PRA, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato "Autoritratto" alla data del 31 dicembre 2023, per n. 3.216.681 veicoli ed un valore unitario di 0,692 €, pari ad un importo complessivo di € 2.225.943,00

Per eventuali successive annualità il costo complessivo sarà ricalcolato sulla base dell'ultimo circolante consolidato e pubblicato su "Autoritratto".

ART. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il rimborso dei costi, così come quantificato all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte.

Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di rilascio sulla piattaforma delle fatturazioni elettroniche.

ART. 7 – TAVOLO TECNICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da quattro rappresentanti, due nominati da Regione/Provincia/Agenzia delle Entrate e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo Tecnico in funzione degli argomenti presenti all'ordine del giorno.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

ART. 8 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti l'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, numero 2, del Codice del Processo Amministrativo vi è giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza territoriale è stabilita dall'articolo 13 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo.

ART. 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Art.10 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Art. 11 – PRIVACY E TRASPARENZA

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI; titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" per i dati contenuti nell'archivio regionale è ACI, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" per i dati contenuti nell'archivio Nazionale è Regione Puglia. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare.

Per la Regione Puglia

Per l'ACI

**ACI Regione Puglia – Accordo di collaborazione .
Tabella stima costi per la gestione della Tassa Automobilistica**

MACROATTIVITA'			
Risorse Umane - Funzionari	Valore	Sistema Informativo	Valore
Gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)	0,036	Gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)	0,122
		Controllo di qualità e Analisi dati	0,041
Generazione posizioni fiscali	0,035	Generazione delle liste delle posizioni fiscali (dovuto, merito ecc)	0,148
Bonifiche e controllo accessi	0,282	Bonifiche (per rimborsi, esenzioni, contestazioni, regimi speciali, radiazioni d'ufficio ecc..)	0,028
TOTALE	0,353	TOTALE	0,339
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIVO			0,692
			Valore del rimborso complessivo commisurato al parco veicoli rilevato al 31.12.2023 (valore in euro)
			2.225.943